

## **Incarichi extragiudiziari in tema di autorizzazione dei magistrati allo svolgimento degli incarichi di giudice sportivo presso le Federazioni sportive nazionali.**

*(Deliberazione del 7 luglio 2004)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 Luglio 2004, ha adottato la seguente delibera:

«1. Nel 1999 la circolare prot. 15207 del 1987 in materia di incarichi extragiudiziari fu integrata nel senso che, in attesa di un generale ripensamento della materia, il Consiglio avrebbe adottato una disciplina delle autorizzazioni degli incarichi di giustizia sportiva che, in un quadro di generale garanzia dei principi di autonomia, indipendenza e terzietà della giurisdizione, contemperasse le esigenze del servizio negli uffici giudiziari con la necessità degli Enti che sovrintendono all'attività sportiva agonistica di organizzare un credibile servizio di giustizia sportiva. Per tale motivo, acquisito il parere del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con la delibera del 28 luglio 1999 la circolare fu emendata nel senso che:

- a) il numero massimo dei magistrati autorizzabili per gli incarichi sportivi dovesse essere limitato ad 80 e che tale numero dovesse essere ridefinito ogni quinquennio, sentito il CONI e le Federazioni interessate;
- b) al fine di favorire la rotazione nell'espletamento di tali incarichi, l'autorizzazione non avrebbe potuto essere concessa ove il magistrato richiedente avesse svolto funzioni di giudice sportivo per oltre cinque anni nel decennio precedente;
- c) la limitazione *sub* b) non sarebbe stata operante in sede di prima applicazione della delibera (dal 28 luglio 1999), ma dalla scadenza del primo quinquennio successivo (e, quindi, dalla stagione sportiva 2004-2005).

Nell'imminenza dell'avvicinarsi del detto termine finale, il dott. Giovanni Petrucci, Presidente del CONI – nella sua veste di soggetto esponenziale del Comitato cui aderiscono le Federazioni sportive nazionali – con una lettera 26 giugno 2003, richiamato lo sforzo compiuto dalle Commissioni stesse per procedere ad un graduale avvicendamento dei magistrati nominati agli incarichi di giustizia sportiva, chiede:

- a) la proroga (almeno triennale) del detto termine quinquennale da cui decorre il divieto di rinnovo, per consentire l'ulteriore prosecuzione in modo graduale dell'avvicendamento negli incarichi;
- b) la soppressione di ogni termine massimo di permanenza nell'incarico per i magistrati nominati al vertice degli organi apicali della giustizia sportiva, in ragione del fondamentale ruolo che tali organi svolgono per il corretto funzionamento dell'intero sistema;
- c) di ammettere nuovamente l'autorizzabilità degli incarichi di componenti degli organi requirenti di giustizia sportiva <sup>(1)</sup>.

In sede di audizione dinanzi alla Quarta Commissione il Presidente del CONI ha ribadito l'opportunità di proseguire il dialogo proficuamente avviato tra il C.S.M. e le Istituzioni sportive e, dato atto della possibilità di procedere ad una riduzione del numero massimo dei magistrati autorizzabili, ha ribadito il contenuto della nota sopra riferita ed ha evidenziato come la normativa statutaria del CONI (approvata con atto di normazione statale) e la stessa legislazione ordinaria (l. 17.10.03 n. 280) abbiano sempre più evidenziato il presidio di autonomia e la dignità istituzionale di cui gode la giustizia sportiva. Ha, inoltre, sottolineato l'intrinseca complessità dell'attività del giudice sportivo e la necessità che le sue decisioni siano condivise e rispettate, il che evidenzia l'importanza che gli enti che organizzano l'attività sportiva agonistica assegnano alla partecipazione agli organi di giustizia sportiva dei magistrati ordinari, in quanto essi offrono ai consociati le più ampie garanzie di indipendenza e terzietà.

---

<sup>1</sup> Si tenga conto che la circolare prevede che sono autorizzabili solamente gli incarichi di giustizia sportiva di natura giudicante conferiti dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI.

2. Dai dati in possesso della Quarta Commissione risulta che nel periodo di riferimento (1999-2004), mentre il numero delle autorizzazioni concesse per l'espletamento di incarichi di giustizia sportiva è rimasto stabile (n. 56 autorizzazioni nel 1999, n. 58 nel 2004), si è andato invece progressivamente riducendo il numero dei magistrati nominati (ed autorizzati) continuativamente nel corso del quinquennio, di modo che solo 28 sono coloro che furono autorizzati a svolgere l'incarico di giudici sportivi nella stagione sportiva 1999-2000 e hanno continuato ad esserlo (dopo cinque anni) nella stagione 2003-2004.

Il Consiglio prende atto dello sforzo compiuto dalle Federazioni sportive per ridurre nel tempo gli incarichi di giustizia sportiva conferiti ai magistrati ordinari, che sono sempre stati costantemente ben al di sotto del limite numerico massimo previsto dalla modifica del 1999 della circolare prot. 15207, e per procedere all'avvicendamento dei magistrati nominati.

Tenuto conto di tali circostanze e delle esigenze dedotte dal Presidente del CONI, ritiene il Consiglio che sussistano, innanzitutto, le condizioni per ridurre a 60 per stagione sportiva il numero massimo dei magistrati autorizzabili per il prossimo quinquennio, a decorrere dalla stagione sportiva 2004-2005, sembrando tale numero corrispondere alle esigenze specifiche delle Federazioni, le quali nel corso del quinquennio non hanno mai superato il numero di 60.

Quanto alle altre richieste, rileva il Consiglio che con la delibera del luglio 1999, al fine di favorire la rotazione nell'espletamento degli incarichi in questione, fu escluso che l'autorizzazione potesse essere concessa a quei magistrati che avessero prestato funzioni di giudice sportivo per più di cinque anni nel decennio precedente. Al riguardo si chiede di escludere ogni limite temporale di autorizzabilità (senza tenere, quindi, più conto degli incarichi ricoperti nel decennio precedente) per i magistrati nominati agli incarichi apicali e di concedere una congrua proroga del regime transitorio per quelli nominati giudice sostituto o componente di collegio giudicante. Il Consiglio ritiene di dover considerare in separato contesto le due tipologie di incarico.

Per la prima deve prendersi atto della delicatezza della funzione svolta dal titolare dell'ufficio di giustizia sportiva e deve considerarsi che la sua attività deve essere connotata da un sufficiente grado di stabilità, di modo che pare fondato il rilievo che per gli uffici apicali sarebbe opportuno consentire l'autorizzazione in favore di quei magistrati che nel decennio precedente hanno ricoperto l'incarico per un periodo più lungo di cinque anni. Non può, invece, accogliersi la richiesta di abolire ogni limite temporale, in quanto ciò contrasterebbe con l'assetto generale della circolare che fa dell'avvicendamento dei magistrati uno dei punti fermi in materia di incarichi sportivi. Ritiene, pertanto, il Consiglio di poter portare da cinque a sette anni nel decennio precedente il periodo di espletamento dell'incarico apicale che consente l'autorizzazione a ricoprire nuovamente incarichi di giustizia sportiva, sembrando questo un giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di continuità segnalata dal Presidente del CONI e la posizione consiliare. Tale statuizione comporta che, nel regime transitorio, per i magistrati che già ricoprono incarichi apicali da cinque anni l'autorizzazione potrà essere concessa per ulteriori due anni.

Per gli incarichi di componente dell'ufficio giudicante, in ragione della già rilevata politica di avvicendamento attuata dalle Federazioni sportive, ritiene il Consiglio che debba rimanere ferma l'autorizzabilità solo per coloro che non abbiano prestato funzioni di giudice sportivo per più di cinque anni nel decennio precedente, non presentandosi quelle esigenze di stabilità prospettate per gli incarichi apicali. Onde consentire il completamento dell'opera di avvicendamento avviata dalle federazioni sportive, pare, tuttavia, congruo prevedere nell'ambito del regime transitorio un periodo di proroga di un anno.

Ritiene, invece, il Consiglio di non poter accogliere allo stato la terza richiesta avanzata dal Presidente del CONI, a proposito dell'abolizione del divieto di autorizzazione degli incarichi negli organi requirenti della giustizia sportiva. Pur prendendo atto della nuova organizzazione degli uffici di procura prevista dagli statuti delle Federazioni sportive, il Consiglio ritiene di dover svolgere al riguardo ulteriori approfondimenti prima di avanzare proposte definitive.

In conclusione, il Consiglio delibera quanto segue:

A. Per il quinquennio che decorre dall'inizio della stagione sportiva 2004-2005 il numero massimo dei magistrati autorizzabili per lo svolgimento di incarichi nell'ambito della giustizia sportiva presso le Federazioni affiliate al CONI è fissato in sessanta unità.

B. Il primo periodo del quinto comma del punto 16 della circolare prot. 15207 del 16 dicembre 1987 è modificato come segue:

“L'autorizzazione non potrà essere concessa ove il magistrato richiedente abbia prestato funzioni di giudice sportivo di natura apicale (ovvero di giudice titolare di un ufficio monocratico o di presidente di un collegio giudicante) per più di sette anni nel decennio precedente, oppure sia stato nominato ad altro incarico di giustizia sportiva per più di cinque anni nel decennio precedente.”

C. Al punto 16 della circolare prot. 15207 del 16 dicembre 1987, così come attualmente risultante, è aggiunto il comma seguente:

“In via transitoria la previsione di cui al comma che precede diverrà operante dalla scadenza – a decorrere dall'approvazione della presente delibera – di un ulteriore biennio per i magistrati nominati ad un incarico di giustizia sportiva di natura apicale (ovvero di giudice titolare di un ufficio monocratico o di presidente di un collegio giudicante) e di un ulteriore anno per i magistrati nominati ad altri incarichi di giustizia sportiva”. »